

- 2) In caso di risposta affermativa, se l'assolvimento dei compiti del giudice nazionale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE osti a che a un soggetto passivo venga concessa un'agevolazione fiscale a cui esso ha diritto in forza dell'articolo 56 del Trattato CE (attualmente: articolo 63 TFUE), o se l'emananda decisione giurisdizionale, avente ad oggetto la concessione di detta agevolazione, debba essere preventivamente notificata alla Commissione, o ancora se il giudice nazionale debba compiere qualche altro atto o adottare qualche altra misura, in considerazione delle funzioni di vigilanza ad esso spettanti per effetto dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 18 ottobre 2017 — Dirk Harms e a. / Vueling Airlines SA**

**(Causa C-601/17)**

(2018/C 022/31)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hamburg

**Parti**

*Ricorrenti:* Dirk Harms e Ann-Kathrin Harms, in proprio e nella qualità di genitori legali rappresentanti di Nick-Julius Harms, Tom-Lukas Harms, Lilly-Karlotta Harms e Emma-Matilda Harms

*Resistente:* Vueling Airlines SA

**Questioni pregiudiziali**

Se la nozione di «rimborso (...), secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004 <sup>(1)</sup> debba essere interpretata nel senso che debba ivi intendersi la somma versata dal passeggero per il biglietto aereo in questione o se occorra invece fare riferimento alla somma effettivamente percepita dal vettore aereo avversario qualora, nel processo di prenotazione, sia intervenuta una società di intermediazione che, senza peraltro dichiararlo, lucra la differenza tra l'importo corrisposto dal passeggero e quello percepito dal vettore aereo.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 23 ottobre 2017 — PM/AH**

**(Causa C-604/17)**

(2018/C 022/32)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Varhoven kasatsionen sad

**Parti**

*Ricorrente:* PM

*Resistente:* AH.